

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 36 DEL 27-12-18

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI. ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO DETIENE PARTECIPAZIONI, DIRETTE O INDIRETTE AL 31/12/2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 175/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

CAVASASSI AGOSTINO	P	PELOSI FERNANDA	A
SPOSETTI FIORELLA	P	MONTANARI MICHELA	A
DELLA VECCHIA CLAUDIO	P	MOSCONI ERALDO	P
ERCOLI CRISTINA	A	VALERI ADA	P
MOCHI FOSCA	A	BERDINI GIACOMO	P
TESTARMATA SIMONE	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. D.SSA MARISA CARDINALI

Assume la presidenza il Sig. CAVASASSI AGOSTINO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

DELLA VECCHIA CLAUDIO

TESTARMATA SIMONE

VALERI ADA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di questo Organo n. 19 del 05/10/2017, provvedimento esecutivo e del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come appresso descritti sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune ha effettuato, con l'atto consiliare n. 19/2017 citato, ha deliberato di mantenere le stesse per le motivazioni in esso descritte;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel dispositivo sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, composto da una unica sezione:

- ***Schede contenute nell'atto rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate entro il 30/10/ 2017 a CdC e Mef;***

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex artt. 49 e 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine sia alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi e palesi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dare atto che non **risulta necessario alcun adeguamento** al piano delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune approvato nel 2017 essendo tutt'ora valide le motivazioni contenute nel precedente atto proprio n. 19/2017, che qui si confermano:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	% Quota di partecipazione	Attività svolta e motivazioni della scelta
TASK SRL	DIRETTA	0,02	I servizi erogati da TASK SRL garantiscono l'innovazione tecnologica e digitale, il superamento del digital divide e l'innovazione di processo, con modalità uniformi tra i comuni della provincia di Macerata. TASK fornisce servizi informativi e di supporto alla digitalizzazione che sono strettamente necessari e strumentali rispetto ai fini istituzionali dell'Ente. A ciò deve aggiungersi che l'informatizzazione dell'attività amministrativa da attività meramente strumentale e di supporto è divenuta anche a seguito dell'adozione del d.lgs. 82/2005, del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 97/2016 una attività funzionalizzata di interesse pubblico. Pertanto i servizi affidati a TASK e le attività strumentali ineriscono alle funzioni istituzionali e fondamentali degli enti pubblici, per cui si giustifica la partecipazione societaria ed il mantenimento della stessa. Vista la ridotta quota di partecipazione dell'Ente non si ravvisano azioni significative di razionalizzazione da proporre.
COSMARI SRL	DIRETTA	0,55	Alla società COSMARI l'Autorità territoriale d'Ambito (ATA) ha affidato la gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 (Macerata) per il periodo di anni 15 con decorrenza 01/03/2014. La stessa, pertanto, gestisce la raccolta, il conferimento e lo smaltimento degli RSU mediante il sistema "porta a porta". Pertanto i servizi forniti da COSMARI ineriscono alle funzioni istituzionali e fondamentali degli enti pubblici, per cui si giustifica la partecipazione societaria ed il mantenimento della stessa. Vista la ridotta quota di partecipazione dell'Ente non si ravvisano azioni significative di razionalizzazione da proporre.
TENNACOLA SPA	DIRETTA	2,63	Alla società Tennacola l'ATO 4 Marche Centro - Sud ha affidato dall'01.01.2005 la gestione del servizio idrico integrato. La stessa, pertanto, gestisce il ciclo integrato delle acque ed è stata avviata la realizzazione della rete depurativa consortile. Pertanto i servizi forniti dalla Società Tennacola ineriscono alle funzioni istituzionali e fondamentali degli enti pubblici, per cui si giustifica la partecipazione societaria ed il mantenimento della stessa. Vista la ridotta quota di partecipazione dell'Ente non si ravvisano azioni significative di razionalizzazione da proporre.

Dando inoltre atto che per le società sopraindicate non si ravvisano altresì l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione, liquidazione e alienazione, essendo le stesse ampiamente rispettose di quanto previsto dal D. Lgs. vo 175/2016;

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

Inoltre, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

di rendere con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA ' TECNICA E CONTABILE ESPRESSA DAL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag Giuseppe Dotti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVASASSI AGOSTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
D.SSA MARISA CARDINALI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1, del D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 08-01-19

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi: dal 08-01-19 al 23-01-019 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.L.gs.n.267/2000;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art.134 D.L.gs n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI